

Delibera n. **259/2014** del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2014**

pag. 1/7

OGGETTO: <b>Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) e il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere (CINFAl)</b>			
N. o.d.g.: 03/02	Rep. n. 259/2014	Prot. n. 35438	UOR: Ufficio Contratti e appalti

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Massimo BERLONI				X
Vittorio LIVI	X			
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI	X			
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Stefano PAPA	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Veronica GNAGNARELLA				X
Chiara SISTI	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Luigi Botteghi.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO	X		

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) e il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere (CINFAl) intendono stipulare una convenzione quadro per attività di collaborazione.

L'Ateneo ha già aderito al CINFAl anni fa e si tratterebbe ora di stipulare un analogo accordo per favorire la promozione e lo sviluppo di attività didattiche e di ricerca, nonché per consentire ai ricercatori, docenti e tecnici dell'Università di accedere ai laboratori nazionali ed internazionali del Consorzio.

Successivamente alla stipula della suddetta convenzione dovranno seguire eventuali convenzioni attuative che regoleranno gli aspetti più strettamente operativi della collaborazione.

Con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) n. 189/2014 del 25 novembre 2014 è stata approvata la proposta di stipula della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) e il Consorzio Interuniversitario nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere (CINFAl).

Occorre pertanto richiedere l'autorizzazione per la stipula della suddetta convenzione.

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- visto il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;

Delibera n. **259/2014** del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2014**

pag. 2/7

- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) n. 189/2014 del 25 novembre 2014;
- vista la seduta del Senato Accademico del 16 dicembre 2014;
- sentito il Direttore Generale;

delibera

- 1) di autorizzare la stipula della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) e il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere (CINFAI) nel testo sotto riportato:

**“CONVENZIONE  
tra  
il CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE  
PER LA FISICA DELLE ATMOSFERE E DELLE IDROSFERE  
e  
l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI**

**Premesso che:**

- L'Università è il Centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca finanziati in tutto o in parte dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- in base all'Atto Costitutivo e allo Statuto, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere ha il compito di promuovere e coordinare le ricerche e le altre attività scientifiche e applicative nel campo della Scienza delle Atmosfere e delle Idrosfere delle Università consorziate, favorendo la collaborazione tra le Università e altri Enti di Ricerca e Industrie.

**Considerato che:**

- le attività di ricerca in Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere sono svolte principalmente presso i Dipartimenti nel cui ambito operano i docenti che hanno promosso la costituzione del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere (in seguito indicato come C.I.N.F.A.I. o Consorzio) e presso i Dipartimenti delle Università che hanno aderito successivamente al Consorzio;
- l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (in seguito indicata come Università) ha aderito al C.I.N.F.A.I. con delibera autorizzativa del Consiglio di Amministrazione n.391 del 23 settembre 2005 e con convenzione sottoscritta il 12 dicembre 2005;
- presso l'Università, opera già da tempo e con elevati risultati scientifici un'Unità di Ricerca del C.I.N.F.A.I. nel Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti - DiSBeF (in seguito indicato come Dipartimento);
- da parte dell'Università e del C.I.N.F.A.I. è riconosciuta l'opportunità di dare maggiore impulso a tali attività utilizzando anche le risorse del Consorzio e le sinergie tra tali risorse e i mezzi disponibili presso l'Università ed il Dipartimento;

**Tenuto conto:**

## Delibera n. **259/2014** del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2014**

pag. 3/7

- della necessità, per i docenti, i ricercatori ed i tecnici dell'Università, di poter accedere ai laboratori nazionali ed internazionali presso cui il Consorzio opera;
- che il Consorzio intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche, con particolare riguardo al dottorato di ricerca e alla preparazione di esperti nella ricerca di base e applicata attraverso i corsi di laurea, i corsi di perfezionamento e le scuole di specializzazione.

### **Visti:**

- Gli artt. 27 e 92 del DPR 382 dell'11/07/1980 e 12 della legge 705 del 9/12/1985;
- *la delibera del Consiglio di Dipartimento del ..... n..... con la quale viene recepito quanto sopra esposto ed il presente schema di convenzione;*

### **tra**

l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - codice fiscale 82002850418 con sede in Urbino, Via Saffi n.2, nella persona del Magnifico Rettore pro-tempore Prof. Vilberto Stocchi nato a Apecchio il 15/04/1954 a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del ..... n. ....

### **e**

il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere codice fiscale n° 97578350015 e P. IVA n. 07709290014 nella persona del Prof. Antonio Speranza, nato a Giovinazzo di Bari (BA) il 09/07/1944, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante del CINFAI (all'uopo nominato dal Consiglio Direttivo del Consorzio nella seduta del 30.11.2012, così come previsto all'Art. 9 del vigente statuto del CINFAI),

### **si conviene e stipula quanto segue**

#### **Art. 1 – OGGETTO**

L'Università ospita la locale Unità di Ricerca (in seguito indicata come U.d.R.) del C.I.N.F.A.I. presso il Dipartimento in locali idonei di uso comune.

#### **Art. 2 – RESPONSABILI**

L'esecuzione della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università, al Direttore del Dipartimento e, per quanto riguarda il C.I.N.F.A.I., al Direttore dell'U.d.R. del C.I.N.F.A.I.

#### **Art. 3 – ATTIVITA' DI RICERCA**

I programmi annuali di ricerca dell'U.d.R. del C.I.N.F.A.I. sono predisposti, approvati e finanziati dagli Organi Direttivi del C.I.N.F.A.I. previi accordi con il Direttore del Dipartimento in ordine alla disponibilità di personale e di attrezzature, secondo quanto previsto ai successivi Artt. 6 e 7. La responsabilità della loro attuazione è affidata al Direttore della U.d.R. del C.I.N.F.A.I.. Il Direttore della U.d.R. del C.I.N.F.A.I., sentito il Consiglio di Unità e, previi accordi con il Direttore del Dipartimento, fissa le procedure per l'utilizzazione delle attrezzature scientifiche e tecniche di proprietà della U.d.R. del C.I.N.F.A.I. e stabilisce le norme di funzionamento interno dell'Unità.

#### **Art. 4 – RISORSE**

## Delibera n. **259/2014** del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2014**

pag. 4/7

Programmi comuni di ricerca del C.I.N.F.A.I. e del Dipartimento sono finanziati sia dal C.I.N.F.A.I. sia dall'Università, oltre che dal Dipartimento o da soggetti terzi. Tali programmi di ricerca potranno anche essere finanziati con risorse provenienti da Enti pubblici e/o da soggetti privati.

L'Università ed il Dipartimento riconoscono che i costi da questi sostenuti sia con proprie risorse che utilizzando il contributo del CINFAI, per lo svolgimento delle attività inerenti i programmi comuni di ricerca, potranno da CINFAI essere rendicontati nei relativi progetti, previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento, con l'impegno dell'Università e del Dipartimento a fornire al CINFAI tutta la documentazione necessaria a tale rendicontazione ed entro i relativi termini.

L'U.d.R. del C.I.N.F.A.I. ed il Dipartimento potranno assegnare proprio personale alla realizzazione di tali programmi. Il Direttore del Dipartimento comunicherà al Direttore dell'U.d.R. del C.I.N.F.A.I. l'entità e la destinazione dei contributi assegnati. Il Direttore della U.d.R. del C.I.N.F.A.I. comunica al Direttore del Dipartimento l'entità dei finanziamenti stanziati dal C.I.N.F.A.I. per tali programmi.

L'Università ed il Dipartimento possono avvalersi delle strutture C.I.N.F.A.I., compatibilmente con le esigenze di ricerca di quest'ultimo, per la gestione dei fondi di programmi nazionali, comunitari ed internazionali di ricerca.

L'U.d.R. del C.I.N.F.A.I. può avvalersi delle strutture dell'Università e del Dipartimento, compatibilmente con le esigenze di ricerca di quest'ultimi, per svolgere attività di ricerca nell'ambito di programmi europei ed internazionali di ricerca e/o per conto terzi.

### **Art. 5 – ATTREZZATURE**

L'U.d.R. C.I.N.F.A.I. mette a disposizione del Dipartimento, compatibilmente con le esigenze di ricerca del Consorzio, l'uso delle proprie attrezzature e dei propri mezzi tecnici locali e nazionali.

Il Dipartimento mette a disposizione della U.d.R. del C.I.N.F.A.I. le attrezzature, i mezzi tecnici ed i locali del Dipartimento stesso, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e previa autorizzazione degli organi competenti.

L'utilizzo, da parte della U.d.R. del C.I.N.F.A.I. e del Dipartimento, dei servizi ed impianti generali, nonché delle attrezzature di cui al presente articolo, verrà regolato da appositi accordi da stipularsi tra il Direttore del Dipartimento e il Direttore della U.d.R. del C.I.N.F.A.I.

Il C.I.N.F.A.I. si impegna a contribuire alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei mezzi tecnici messi a disposizione dell'U.d.R. del C.I.N.F.A.I.

Il Dipartimento si impegna a contribuire alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei mezzi tecnici messi a sua disposizione dal C.I.N.F.A.I., nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e previa autorizzazione degli organi competenti.

Ove, nello sviluppo dei propri programmi, il C.I.N.F.A.I. ritenesse opportuna l'installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le parti si consulteranno in vista dell'eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative.

### **Art. 6 – CONTRIBUTI FINANZIARI**

Per l'utilizzo dei servizi generali, delle utenze e delle biblioteche del Dipartimento, il C.I.N.F.A.I. si impegna a versare al Dipartimento stesso contributi finanziari la cui necessità e misura sarà stabilita di comune accordo, su proposta concordata tra il Direttore dell'U.d.R. del C.I.N.F.A.I. e il Direttore del Dipartimento, ed approvata dal Consiglio di Dipartimento.

### **Art. 7 – PERSONALE DEL CONSORZIO**

L'Università prende atto che il C.I.N.F.A.I. svolge i propri programmi utilizzando personale proprio o personale dipendente da altri Enti comandato o distaccato presso l'Unità.

## Delibera n. **259/2014** del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2014**

pag. 5/7

Il personale del C.I.N.F.A.I. ed il suddetto personale dipendente da altri Enti comandato o distaccato presso l'Unità si atterrà alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti all'interno del Dipartimento presso il quale opera l'U.d.R. del C.I.N.F.A.I.

Il Dipartimento è esente da qualsiasi responsabilità nei confronti di detto personale e per atti da esso compiuti nell'ambito del Dipartimento stesso. A tal fine, il personale del C.I.N.F.A.I. dovrà essere coperto, a carico del C.I.N.F.A.I., per infortuni e responsabilità civile.

La lista del personale di cui al presente articolo e ogni variazione sarà comunicata dal Direttore dell'U.d.R. del C.I.N.F.A.I. al Direttore del Dipartimento.

### **Art. 8 – PERSONALE UNIVERSITARIO**

Considerato che i programmi di ricerca del C.I.N.F.A.I. possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca e della didattica del Dipartimento, l'U.d.R. del C.I.N.F.A.I. potrà, con il consenso dell'interessato e dandone comunicazione al Direttore del Dipartimento, assegnare incarichi gratuiti di ricerca o di associazione, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di comunicazione e autorizzazione.

Al personale universitario ed agli studenti dei Corsi di Dottorato associati ai programmi scientifici del C.I.N.F.A.I. è assegnato un incarico gratuito di ricerca.

Agli studenti delle Scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento, ai laureandi ed ai collaboratori di altri Dipartimenti o Facoltà associati ai programmi scientifici dell'U.d.R. del C.I.N.F.A.I. è assegnato l'incarico gratuito di associazione.

L'espletamento degli incarichi di collaborazione tecnica deve essere compatibile con il pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

L'Università provvede alla copertura assicurativa del proprio personale aderente all'U.d.R. del C.I.N.F.A.I., ivi incluse eventuali missioni fuori sede preventivamente autorizzate.

Il Dipartimento può utilizzare, per le proprie attività scientifiche e didattiche, previo nulla-osta del Direttore dell'U.d.R. del C.I.N.F.A.I., personale della U.d.R. del C.I.N.F.A.I. con il consenso degli interessati.

### **Art. 9 – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL PERSONALE**

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 1 A del D.Lgs 81/08 Decreto Ministeriale 5 agosto 1998 n. 363, così come del personale del C.I.N.F.A.I. che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del C.I.N.F.A.I. e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.

Al riguardo, le parti concordano, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Ministeriale 5 agosto 1998 n. 63, che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/08, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del C.I.N.F.A.I. di cui all'art. 7 comma 1, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Delibera n. **259/2014** del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2014**

pag. 6/7

**Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Il C.I.N.F.A.I. si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

**Art. 11 – REGIME DEI RISULTATI DELLA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA**

I risultati delle attività di ricerca comune, egualmente finanziati dal C.I.N.F.A.I. e dall'Università o dal Dipartimento - fatti comunque salvi gli eventuali diritti di terzi finanziatori - resteranno di proprietà comune delle parti in ugual misura o in misura proporzionale al finanziamento operato da ciascuno.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

**Art. 12 – PUBBLICAZIONI**

Il C.I.N.F.A.I. e l'Università si impegnano a menzionare reciprocamente l'altra parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle parti nel quadro della presente convenzione.

**Art. 13 – CONTROVERSIE**

Le eventuali controversie relative all'applicazione della presente convenzione saranno in ogni caso direttamente demandate ad un collegio arbitrale formato da un membro designato dal C.I.N.F.A.I., un membro designato dall'Università ed un terzo membro, con funzioni di Presidente, delegato di comune accordo.

**Art. 14 – DURATA E RESCISSIONE**

La presente convenzione ha durata di 4 anni dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per uguali periodi previa deliberazione degli Enti contraenti.

**Art. 15 - REGISTRAZIONE**

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso a cura e a spese della parte che ne fa richiesta.

.....li.....

**Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica  
delle Atmosfere e delle Idrosfere  
(C.I.N.F.A.I.)  
Il Presidente**

**(Prof. Antonio SPERANZA)**

**Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  
Il Rettore**

Delibera n. **259/2014** del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2014**

pag. 7/7

---

**(Prof. Vilberto STOCCHI)**

**Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti - DiSBeF**  
Il Direttore

---

**(Prof. Flavio VETRANO)”**

2) il Rettore ed il Direttore del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti sono autorizzati alla stipula della convenzione secondo il testo approvato.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

---